

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DI ATENEO

Emanato con D.R. n.1215 del 21.12.2023 (affisso all'Albo prot. n.279 rep. n.1 del 04/01/2023).

INDICE

CAPO 1: Finalità e funzioni del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Approvazione e modifica del regolamento

Art. 3 – Diritti dei componenti

Art. 4 – Consultazione degli atti e documenti

Art. 5 – Cessazione dalla carica

Art. 6 – Funzioni del Consiglio delle studentesse e degli studenti

Art. 7 – Gestione fondo di funzionamento del Consiglio delle studentesse e degli studenti

CAPO 2: Presidentessa/e – Vicepresidentessa/e – Segretaria/o

Art. 8 - Elezioni

Art. 9 - Compiti della/del Presidentessa/e

Art. 10 - Compiti della/del Vicepresidentessa/e

Art. 11 - Compiti della/del Segretaria/o

CAPO 3: Gruppi consiliari e Commissioni

Art. 12 - Gruppi consiliari

Art. 13 - Istituzione composizione e funzione delle Commissioni

CAPO 4: Funzionamento delle riunioni del Consiglio delle studentesse e degli studenti

Art. 14 - Convocazione

Art. 15 – Ordine del giorno

Art. 16 – Validità delle sedute

Art. 17 - Discussione

Art. 18 - Mozioni

Art. 19 - Votazioni

Art. 20 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

CAPO 1

FINALITÀ E FUNZIONI CONSIGLIO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti di cui all'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

Art. 2 – Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, di cui all'art. 29, comma 9, dello Statuto, è approvato dai due terzi dei suoi membri, sottoposto al controllo di legittimità da parte del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
2. Il presente Regolamento è modificato dal Consiglio delle Studentesse e degli Studenti, su proposta e approvazione della maggioranza qualificata all'80% delle/dei suoi componenti.

Art. 3 – Diritti dei Componenti

1. I componenti entrano in carica dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Ciascun componente è personalmente responsabile dei voti che esprime in relazione ai provvedimenti. È inoltre responsabile, in quanto presente, se si astiene dal voto.
2. Ogni componente può chiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente se viene sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti.

Art. 4 – Consultazione degli atti e documenti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Struttura competente nel giorno della riunione e nei due giorni precedenti le sedute ordinarie, durante l'orario d'ufficio e vengono resi disponibili in apposito spazio sul sito internet d'Ateneo oppure inviati tramite posta elettronica ai componenti del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti. Nel caso di seduta straordinaria i termini sono ridotti al giorno della riunione.
2. I componenti del Consiglio per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli Organi di Governo dell'Ateneo connessi con l'attività del Consiglio stesso di cui all'art.29 dello Statuto.
3. I componenti hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, nonché da quanto previsto da altri Regolamenti in materia di riservatezza.
4. I singoli componenti possono avanzare proposte di discussione da inserire all'ordine del giorno delle sedute successive, allegando eventualmente una semplice relazione illustrativa. Il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno la proposta solo se rientra nella competenza del Consiglio in base al vigente Statuto.

Art. 5 – Cessazione dalla carica

1. Ogni componente del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti cessa dalla carica per dimissioni o per decadenza. Il Consiglio, alla scadenza del proprio mandato può incaricare al massimo quattro componenti quali consiglieri temporanei all'interno del nuovo organico, per le successive due ulteriori riunioni, senza diritto di voto.

2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e al Rettore. La sostituzione della/del Consigliera/e dimissionario avviene secondo quanto disposto dal Regolamento elettorale di Ateneo.
3. Analogo provvedimento viene adottato in caso di trasferimento dell'eletta/o ad altro Ateneo, o se viene a mancare un requisito per l'elettorato passivo.
4. Se una/un Consigliera/e risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, nella prima seduta successiva il Consiglio delibera sulla sua eventuale decadenza da Consigliera/e e da tutte le cariche assunte all'interno del Consiglio e a nome di esso, previa richiesta della/del Presidentessa/e di fornire una motivazione scritta che verrà presa in esame durante la discussione.

Art. 6 – Funzioni del Consiglio delle studentesse e degli studenti

1. Il Consiglio delle Studentesse e degli Studenti ha i seguenti compiti e le seguenti finalità:
 - a) assumere in qualità di organo consultivo e propositivo dell'Ateneo, i poteri e i compiti istituzionali assegnati dallo Statuto;
 - b) difendere e tutelare i diritti e gli interessi delle/degli studentesse/i, garantendo pari opportunità ed uguaglianza di trattamento a tutte coloro che legalmente usufruiscono di tali diritti;
 - c) esprimere pareri in materia di diritto allo studio, attività e servizi didattici e attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, di cui all'art. 29 dello Statuto;
 - d) garantire, promuovere e diffondere con ogni mezzo a sua disposizione la cultura ed il rispetto reciproco tra studentesse/i, anche attraverso momenti di formazione ulteriori rispetto all'offerta didattica/momenti didattici;
 - e) collaborare con associazioni, comitati, fondazioni, enti pubblici e privati, nella promozione e gestione di attività e servizi di carattere culturale previa discussione e approvazione di 2/3 del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti;
 - f) proporre modifiche allo Statuto dell'Ateneo al Senato Accademico nell'ambito delle competenze di cui all'art. 29, commi 2 e 3 dello Statuto;
 - g) individuare le aree di grande interesse e le tematiche particolari ed istituire delle commissioni o gruppi di lavoro ritenuti rilevanti per l'attività studentesca;
 - h) esercitare inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario europeo e nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - i) promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.
2. L'Ateneo garantisce al Consiglio delle Studentesse e degli Studenti uno spazio idoneo per l'intero mandato, in uno degli immobili dell'Ateneo, da adibire alle riunioni del Consiglio, alle relative attività di informazione ed assistenza necessarie all'espletamento dei suoi compiti, nonché ad attività di promozione culturale e sociale rivolte alla comunità studentesca.

Art. 7 – Gestione Fondo di funzionamento del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti

1. L'Amministrazione garantisce al Consiglio delle Studentesse e degli Studenti il supporto finanziario necessario all'espletamento dei suoi compiti.
2. Sulla base dell'assegnazione di bilancio, il Consiglio ha il compito di formulare le singole proposte di spesa approvate dai $\frac{2}{3}$ delle/dei Consigliere/i. La richiesta viene poi trasmessa agli organi competenti.

3. Il fondo di funzionamento del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti ha le seguenti finalità:

- a) promozione di eventi culturali e sociali rivolti alla comunità studentesca;
- b) acquisto di beni per la sede fisica del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti di cui all'art.6 comma 2.

CAPO 2

Presidentessa/e – Vicepresidentessa/e – Segretaria/o

Art.8 – Elezioni

1. Per l'elezione della/del Presidentessa/e, il Consiglio delle Studentesse e degli Studenti costituisce una commissione elettorale, composta dalla/dal Consigliera/e anziana/o e da altri componenti, da un minimo di due a un massimo di tre, scelti tra tutti i componenti del Consiglio, che svolga tutte le operazioni necessarie per il voto ed il successivo scrutinio delle schede.
2. Per l'individuazione della Consigliera/e anziana/o si terrà conto dell'anzianità accademica, ossia sulla base dell'anno di immatricolazione; in caso di pari anzianità accademica, verrà tenuto conto dell'anzianità anagrafica. Le/i Consigliere/i candidate/i al ruolo di Presidenza non possono far parte della commissione elettorale.
3. Le votazioni si svolgono tramite schede siglate e timbrate dalla Consigliera/e anziana/o. La votazione si ritiene valida in caso di maggioranza dei $\frac{2}{3}$ delle/dei presenti, a maggioranza relativa nel successivo turno di votazione.
4. Nella seduta successiva si procede all'elezione della/del Vicepresidentessa/e e della/del Segretaria/o, proposti dalla/dal Presidentessa/e eletto e votati dai $\frac{2}{3}$ del Consiglio mediante voto a scrutinio palese, per alzata di mano e con appello nominale delle/dei Consigliere/i.
5. In caso di decadenza o dimissioni si procederà alla sostituzione mediante le procedure di votazione di cui ai commi precedenti.
6. Le dimissioni volontarie della/del Presidentessa/e devono essere accettate dal Consiglio, che si esprimerà mediante voto a scrutinio palese, per alzata di mano e con appello nominale delle/del Consigliere/i, purché queste ultime vengano accettate da $\frac{2}{3}$ della maggioranza assoluta del Consiglio, mediante voto a scrutinio palese, per alzata di mano e con appello nominale delle/dei Consigliere/i. Qualora la/il Presidentessa/e reiteri con le stesse motivazioni nella seduta immediatamente successiva la volontà di dimettersi dall'incarico, le dimissioni vengono accettate d'ufficio, senza alcuna ulteriore votazione.
7. In caso di decadenza o di dimissioni volontarie della/del Presidentessa/e, è fatto obbligo a quest'ultima/o di convocare il Consiglio per la votazione della nuova Presidentessa/e nell'ultima riunione del suo mandato, affinché non vi siano vacanze di carica.
8. In caso di decadenza o di dimissioni volontarie della/del Presidentessa/e la/il Vicepresidentessa/e e la/il Segretaria/o non decadono dal ruolo con l'elezione della nuova Presidentessa/e.

Art. 9 – Compiti della/del Presidentessa/e

1. La/il Presidentessa/e rappresenta il Consiglio delle Studentesse e degli Studenti.
2. Promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo, curando l'esecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio al quale comunque spetta la funzione di indirizzo politico.

3. Ha la responsabilità di garantire la corretta gestione degli spazi dati in uso al Consiglio.
4. Redige l'ordine del giorno delle sedute, elencando i tempi delle sedute, i temi di discussione, gli interventi, le proposte o i progetti da votare.
5. Convoca, apre e chiude le sedute del Consiglio; alla/al Presidentessa/e compete di aggiornare la seduta in caso di disordini o di mancata possibilità di continuare le sedute in qualità di moderatrice/moderatore dell'Assemblea.
6. In casi di particolare urgenza ha la facoltà di prendere decisioni, sentito la/il Vicepresidentessa/e, assumendosene la responsabilità e comunque non in contrasto con gli interessi delle/i studentesse/i e del Consiglio stesso.
7. La/il Presidentessa/e può delegare la/il Vicepresidentessa/e a rappresentare il Consiglio verso l'esterno.

Art. 10 – Compiti della/del Vicepresidentessa/e

1. La/il Vicepresidentessa/e coadiuva la/il Presidentessa/e nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita, su delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso, le funzioni vicarie.
2. In caso di dimissioni, la/il Presidentessa/e ha il compito di proporre al Consiglio una/un nuova/o Vicepresidentessa/e che viene eletta/o a maggioranza assoluta.

Art. 11 – Compiti della/del Segretaria/o

1. La/il Segretaria/o del Consiglio ha il compito di stendere e sottoscrivere, assieme alla/al Presidentessa/e, i verbali delle adunanze dell'organo.
2. In caso di dimissioni, la Presidente propone al Consiglio la nomina di una/un nuova/o segretaria/o che viene eletta/o con maggioranza assoluta.

CAPO 3

GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI

Art. 12 - Gruppi Consiliari

1. Tutte le/i Consigliere/i devono essere iscritte/i ad un gruppo consiliare. Per costituire un Gruppo consiliare occorre un numero minimo di almeno 5 consigliere/i. Le componenti che non riuscissero a raggiungere il numero di 5 consigliere/i si iscriveranno al "Gruppo misto", a meno che non vogliano far parte dei Gruppi consiliari già esistenti. Le consigliere/i le/i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
2. Alla prima seduta del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti, la/il Decano è tenuto a chiedere alle/ai consigliere/i la formazione dei vari Gruppi consiliari, ed invita a presentare i nomi delle/dei capogruppo e delle/dei componenti di ognuno di essi.
3. Ogni gruppo consiliare nomina la/il propria/o capogruppo, la/il quale rappresenta il gruppo consiliare di riferimento in Consiglio.
4. In caso di istituzione di commissioni o gruppi di lavoro, ogni Gruppo consiliare ha il diritto di eleggere una/un propria/o consigliera/e in seno alle commissioni.
5. In caso di istituzione di commissioni o gruppi di lavoro, il Gruppo misto deve garantire la rappresentanza delle sue componenti in almeno una commissione, e la scelta della/del candidata/o alla commissione va votata all'unanimità.

6. In caso di decadenza dalla carica di una/un consigliera/e o di dimissioni, il gruppo consiliare, anche se divenuto inferiore a 5 unità, mantiene la propria autonomia e il proprio status all'interno del Consiglio.

Art. 13 – Istituzione composizione e funzione delle Commissioni

1. Il Consiglio delle Studentesse e degli Studenti organizza la sua attività anche mediante l'istituzione temporanea di commissioni di lavoro a carattere istruttorio, per specifici problemi.

2. Al fine di rendere più agevole i lavori del Consiglio, è possibile per la/il Presidentessa/e delegare ad apposite commissioni o gruppi di lavoro l'esame preliminare o la predisposizione di testi relativi ad argomenti da discutere nelle sedute ordinarie e straordinarie.

3. La richiesta per la costituzione di una commissione deve essere sostenuta da un minimo di 6 consigliere/i e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio.

I contenuti e la composizione della commissione sono decisi ponendo in discussione elenchi presentati da ogni Capogruppo nel rispetto di quanto delineato in questo regolamento.

4. Le commissioni possono essere istituite per tematiche quali:

- a) La Didattica;
- b) Il Diritto allo Studio;
- c) Spazi e Strutture;
- d) Statuto e Regolamenti;
- e) Inclusione;
- f) Qualsiasi altra tematica ritenuta rilevante.

5. Il numero delle componenti delle commissioni, deciso dalla/dal Presidentessa/e del Consiglio sentite/i le/i capogruppo, va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Consigliere/i.

6. Le Commissioni hanno la capacità di:

- a) formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre al Consiglio;
- b) invitare ai lavori della Commissione la/il Presidentessa/e del Consiglio o esperti della materia di trattazione di altri Organi o Uffici dell'Università.

7. Ogni Commissione è presieduta dalla/dal Presidentessa/e, responsabile dei lavori della commissione, nominato dalla/dal Presidentessa/e del Consiglio.

8. Le commissioni sono convocate almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione dalla/dal propria/o Presidentessa/e di Commissione con ordine del giorno redatto dalla/dal Presidentessa/e stessa/o, concordato preventivamente con la/il Presidentessa/e del Consiglio.

9. Ogni componente della Commissione può chiedere alla/al Presidentessa/e della Commissione l'inserimento all'OdG delle sedute di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione.

10. Le/I Presidentesse/i delle Commissioni, oltre a convocare le riunioni, relazionano al Consiglio sulle proposte, sui progressi e sui risultati dei lavori delle Commissioni.

11. La/Il Presidentessa/e della Commissione redige, su eventuale richiesta dei componenti o della/del Presidentessa/e del Consiglio, un verbale sintetico delle riunioni della Commissione è inoltre responsabile di tutti gli atti riguardanti le varie convocazioni ed i lavori delle commissioni; qualora lo ritenga necessario, distribuisce alle/ai commissarie/i tutta la documentazione utile allo svolgimento dei lavori.

12. In caso di paralisi dei lavori della Commissione, la/il Presidentessa/e del Consiglio può avocare a sé la Presidenza della Commissione ad interim fino alla nomina di una nuova/o

Presidentessa/e di Commissione o rinnovando attraverso il voto del Consiglio l'intera composizione della stessa con le modalità previste dal presente Regolamento.

13. Nel caso di motivate dimissioni o decadenza dal mandato all'interno del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti di una/un Consigliera/e da una delle Commissioni, durante lo svolgimento dei lavori delle stesse, la/il Presidentessa/e del Consiglio comunica alla/al Presidentessa/e della Commissione un sostituto e la modifica viene portata a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.

CAPO 4

FUNZIONAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 14 – Convocazione

1. Le convocazioni, disposte dalla/dal Presidentessa/e, devono essere fatte pervenire all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (@studenti.unior.it), alle/ai Consigliere/i almeno 3 giorni lavorativi prima della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori, dell'ordine del giorno ed eventuali documentazioni istruttorie in discussione.

2. Nei casi di urgenza la convocazione del Consiglio deve essere consegnata - al medesimo indirizzo di posta elettronica - almeno ventiquattro ore prima.

3. Le convocazioni vengono estese anche alle/ai:

a) Rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico;

b) Rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti in seno al C.U.S.;

c) Rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti in seno ai rispettivi Consigli di Dipartimento;

d) Eventuali altre Rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti.

Queste vengono convocate con il solo diritto di intervento e non di votazione.

4. Si considera giustificata la/il Consigliera/e che comunica alla/al Presidentessa/e la sua assenza entro l'orario previsto per l'inizio della seduta. L'assenza giustificata non vale ai fini del conteggio dei voti per il raggiungimento del quorum necessari a rendere deliberativo il Consiglio sulle questioni all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio può riunirsi inoltre in seduta telematica quando i componenti dell'organo esprimono tramite posta elettronica istituzionale il proprio voto su una o più specifiche proposte di delibera, entro una finestra temporale definita nella convocazione. Il ricorso a questa modalità è ammesso solo nel caso in cui l'organo debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica.

Art. 15 – Ordine del Giorno

1. L'O.d.G. è predisposto dalla/dal Presidentessa/e.

2. La/il Presidentessa/e invia alla struttura competente l'avviso di convocazione che, oltre al giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l'elenco degli argomenti in discussione.

3. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Struttura competente nel giorno della riunione e nei due giorni precedenti le sedute ordinarie,

durante l'orario d'ufficio e vengono inviati tramite posta elettronica ai componenti del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti. Nel caso di seduta straordinaria i termini sono ridotti al giorno della riunione.

4. Una volta iniziata la seduta, su proposta della Presidente, il Consiglio può modificare l'ordine di trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

Art. 16 – Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse partecipa almeno la metà più uno delle/dei Componenti.

2. L'assenza giustificata non viene conteggiata al fine del raggiungimento del numero legale.

3. La/il Presidentessa/i apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale mediante appello nominale; trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e non risultando il numero legale, la/il Presidentessa/e dichiara chiusa la seduta; i punti all'ordine del giorno dovranno essere inseriti all'ordine del giorno della seduta successiva.

4. Le sedute del Consiglio delle Studentesse e degli Studenti non sono pubbliche.

5. È data facoltà alla/al Presidentessa/e del Consiglio, sentito il parere delle/dei capogruppo, di invitare ad intervenire alle sedute altre cariche rappresentative dell'Università.

Art. 17 – Discussione

1. Possono prendere parola le/i capigruppo o un componente del gruppo in sostituzione della/del propria/o capogruppo.

2. Le/i componenti del Consiglio che intendono esprimersi su un argomento all'ordine del giorno devono farne richiesta alla/al Presidentessa/e, la/il quale accorda la parola, in caso contrario decide il Consiglio per alzata di mano a maggioranza assoluta delle/dei presenti.

3. Ciascun Consigliera/e non può intervenire per più di due volte sullo stesso punto all'ordine del giorno, salvo diverse indicazioni della/del Presidentessa.

4. La/il Presidentessa/e ha facoltà di interrompere un intervento qualora valuti che esso non sia pertinente rispetto al punto all'Ordine del Giorno in discussione.

5. La/il Presidentessa/e mantiene l'ordine dei lavori, modera la discussione, rispettando le priorità temporali degli interventi e delle mozioni d'ordine chiarendo il significato del voto. La/il Segretaria/o raccoglie le iscrizioni a parlare.

6. Durante la discussione della proposta possono essere presentati emendamenti e subemendamenti che debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco della/del Presidentessa/e prima della chiusura della discussione. La/il Presidentessa/e provvede a darne lettura.

7. Le/i proponenti possono rinunciare ai loro emendamenti o subemendamenti in qualsiasi momento prima della votazione.

8. Durante la trattazione di un argomento se nessun'altra componente del Consiglio chiede di intervenire, la/il Presidentessa/e dichiara chiusa la discussione.

Art. 18 - Mozioni

Ogni Capogruppo può presentare una mozione o una proposta, sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno chiedendo che sia discussa e votata dal Consiglio.

Le mozioni saranno accolte dalla/dal Presidentessa/e.

Le mozioni accolte sono raggruppate per argomento e poste in discussione dalla/dal Presidentessa/e, secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) osservanza del regolamento;

- b) ordine del giorno;
- c) altro.

Art. 19 – Votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione può essere concessa la parola solo per le dichiarazioni di voto.
2. Le componenti del Consiglio votano ad alta voce per appello nominale o peralzata di mano.
3. Le deliberazioni concernenti persone fisiche si prendono per scrutinio segreto. In tal caso il voto si esprime mediante apposita scheda siglata dalla/dal Presidentessa/ che per lo spoglio, può essere assistito da due consigliere/i in qualità di scrutatrici/scrutatori.
4. Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l'assemblea salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza.
5. Si procede preliminarmente alla votazione sugli emendamenti nel seguente ordine: dapprima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed, infine gli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. Gli emendamenti delle singole componenti del Consiglio sono votati prima di quelli delle Commissioni.
6. Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separate, la proposta è successivamente messa in votazione nella sua globalità nel testo approvato.
7. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'assemblea.
8. Gli astenuti si computano tra le/i presenti.
9. Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive, salva diversa determinazione del Consiglio.

Art. 20 – Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale delle sedute costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio. Il Segretario cura la redazione del verbale. Il verbale definitivo, redatto in unico esemplare, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante per essere inoltrato alla struttura competente. Il verbale viene numerato progressivamente per anno solare.
2. Nel verbale viene sinteticamente riassunta la discussione, fatta salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, in tal caso l'interessato è tenuto a consegnare al Segretario il relativo testo scritto.
4. Il verbale viene posto in votazione nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce, fatta salva la possibilità di porre in votazione parti del verbale al termine della seduta cui si riferisce, previa approvazione della richiesta da parte di almeno i due terzi dei presenti. E' facoltà dei componenti chiedere di rettificare alcune parti del verbale, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata. La proposta di rettifica viene approvata a maggioranza.
5. Il verbale approvato viene pubblicato nell'apposito spazio riservato al Consiglio degli Studenti, all'interno dell'area pubblica del sito internet dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti di Ateneo.
2. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. In seguito all'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti emanato con Decreto Rettorale n. 1014 del 3 settembre 2008, affisso all'Albo prot. n. 20337 del 5 settembre 2008.